

**Regolamento ETRA S.p.A. per la
costituzione e funzionamento
del Collegio Consultivo Tecnico**

Sommario

1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO E FUNZIONE DEL CCT. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1.1.	Inquadramento normativo e Funzione del CCT	3
1.2.	Ambito di Applicazione	3
2.	NOMINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – PROCEDURA	4
3.	REQUISITI E OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI. INCOMPATIBILITÀ, DECADENZE, DIMISSIONI E REVOCA	7
4.	INFORMAZIONI	8
5.	INSEDIAMENTO, ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CCT	8
6.	PARERI E DETERMINAZIONI	10
6.1.	Pareri e determinazioni obbligatorie	10
6.2.	Determinazioni facoltative	11
6.3.	Contenuto dei pareri e delle determinazioni	11
7.	COMPENSI	11
9.	ALLEGATI	13
10.	RINVII	14

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E FUNZIONE DEL CCT. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Inquadramento normativo e Funzione del CCT

Con il presente Regolamento sono determinate le regole per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito **CCT**) giusta quanto previsto (di seguito, la **Normativa**):

- dagli artt. da 215 a 218 del Decreto Legislativo del 31.03.2023, n. 36 (di seguito, il **Codice**), come modificati dal Decreto Legislativo del 31.12.2024 n. 209 (di seguito, il **Correttivo**);
- dall'Allegato V.2 del Codice, come sostituito dal Correttivo (di seguito, l'**Allegato V.2**);
- esclusivamente per quanto attiene i compensi del CCT, dalle Linee Guida "*per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico*", approvate dal MIMS con Decreto n. 12 del 17.01.2022 (pubblicato in GU n. 55 del 7.3.2022), ed allegate al presente Regolamento (fintanto che nuove linee guida saranno adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo del CCT e della segreteria tecnico amministrativa) (di seguito, le **Linee Guida**).

Il CCT, coerentemente con la Normativa, avrà la funzione di:

- i. **prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura** che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti (art. 215, co. 1 del Codice);
- ii. **risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto d'appalto**, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione (art. 218 del Codice).

1.2. Ambito di Applicazione

(A) Ambito di Applicazione Soggettivo

I soggetti giuridici destinatari della norma sono le stazioni appaltanti e gli operatori economici affidatari di lavori, sia nei settori **ordinari** che **speciali** (ai sensi di quanto previsto dall'art. 141, lett i-bis, introdotto dal Correttivo, in forza del quale ai settori speciali si applicano, nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219), come definite del Codice. Sono inclusi tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice, tanto se operino nei settori ordinari, quanto nei settori speciali o nell'ambito delle concessioni nonché i Commissari nominati ai sensi degli artt. 4 e 4 ter del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ove abbiano assunto le funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4.

ETRA S.p.A. Società Benefit (di seguito, **ETRA** o la **Società**) è la multiutility a capitale interamente pubblico (c.d. organismo di diritto pubblico, come definito dall'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice) che opera in qualità di stazione appaltante/ente concedente:

- a) nei c.d. "settori speciali" ed in particolare in quello correlato al settore idrico che, ai sensi dell'art. 148 del Codice, concerne le attività di "*a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.*";¹
- b) nei c.d. "settori ordinari" quali la gestione dei rifiuti (v. Nota 1).

¹ AFFIDAMENTI STRUMENTALI: contratti strumentali da un punto di vista funzionale all'attività svolta nel settore idrico. Esempi: appalto di analisi e campionamento delle acque reflue; appalto di smaltimento fanghi derivanti dagli impianti di depurazione; appalto di fornitura di strumentazione per acquedotto o di manutenzione di apparecchiature in uso presso impianti di acquedotto, fognatura, depurazione; appalto del servizio di recapito di posta ordinaria e raccomandate A/R (ad es. "bollette servizio idrico"). Se un appalto non è strettamente funzionale alla gestione del sistema idrico, o non lo è in misura prevalente, allora ricade nei settori ordinari. Esempi: servizio di mensa diffusa, il servizio di welfare aziendale.

ETRA dunque ricade nell'ambito soggettivo di applicazione della Normativa.

(B) Ambito di Applicazione Oggettivo

Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell'art. 215 del Codice, riguarda esclusivamente gli appalti di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate mediante contratti di concessione o di partenariato pubblico – privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, sia nei settori ordinari che speciali. Segnatamente, la costituzione dei CCT è:

- a) **obbligatoria** solo per le finalità sub 1.1(i) che precede (cfr. art. 215, co. 1);
- b) **è facoltativa** per le finalità sub 1.1(ii) che precede o per le finalità 1.1(i) nel caso di lavori di importi inferiori alle soglie europee. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli artt. 215, 216, 217 e 218²

L'importo di riferimento, per determinare se la costituzione del CCT sia o meno obbligatoria, è l'importo massimo stimato, determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 14 del Codice.

Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta quando la parte dei lavori supera la soglia comunitaria. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.

Rientrano nell'ambito di applicazione della Normativa i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici. Segnatamente:

- nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'accordo quadro stesso;
- nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.

Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui sub (a) che precede, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Ove, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'importo dell'appalto medesimo sia pari o superi le soglie comunitarie, in conseguenza di varianti o altre modifiche al contratto, le parti dovranno procedere alla costituzione del CCT prima dell'approvazione della varianti, e comunque entro 10 giorni prima dell'esecuzione delle varianti.

La Normativa si applica, ai sensi dell'art. 225 bis del D.Lgs 36/2023, come inserito dall'art. 70 del D.Lgs 209/2024, alla data di entrata in vigore del Correttivo (31.12.2024), in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore del Correttivo medesimo, per i quali varranno le norme non aggiornate al Correttivo.

Il presente Regolamento costituirà un allegato dei contratti di appalto.

2. NOMINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - PROCEDURA

Il CCT deve essere costituito, a iniziativa della Stazione appaltante (di seguito, la S.A.) o del concessionario, prima della data di avvio dell'esecuzione dell'appalto o comunque non oltre dieci giorni da tale data (di seguito, il Termine) e può essere formato da 3 o da 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente (di seguito, il Presidente del CCT).

²Nei casi in cui sia stato nominato il CCT facoltativo per la fase che precede l'esecuzione dell'appalto e si deve procedere obbligatoriamente alla costituzione di un CCT anche per la fase dell'esecuzione, sarà necessario un accordo con l'appaltatore, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, i tutto o in parte, i nominativi dei componenti del CCT prescelti dalla S.A. nella fase antecedente all'esecuzione dell'appalto entro il Termine.

Per data di avvio dell'esecuzione dovrà intendersi la data di sottoscrizione del contratto o, laddove previsto, la data del verbale di consegna o del verbale di esecuzione in via d'urgenza.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente del CCT senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio.

In base al presente Regolamento, al fine di contenere la spesa pubblica:

- si dovrà di regola optare per un CCT formato da 3 componenti. Solo in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, i componenti del CCT potranno essere 5;
- ove la costituzione del CCT non sia obbligatoria, si potrà procedere alla loro costituzione solo in caso di motivate e comprovate criticità che rischiano di pregiudicare l'interesse pubblico alla celere indizione/aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto.

La costituzione del CCT avviene mediante nomina, ad opera di ciascuna parte contrattuale, di uno o due componenti, mentre il Presidente del CCT è scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso di CCT facoltativo, i due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del CCT obbligatorio.

L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT obbligatorio è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale.

Step per la costituzione

- (1) Quando ne ricorrono i presupposti, il **RUP della fase di progettazione – in fase di predisposizione del Quadro Economico (QE) e del Capitolato Speciale di Appalto** – stabilisce il numero dei componenti del CCT in relazione alla complessità dell'opera ed alle professionalità richieste, precisando che alle pronunce del CCT non verrà mai attribuito il valore di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c., e si accerta che:

- il CSA sia integrato con la clausola che disciplina e regola le modalità di composizione e funzionamento del CCT³;

³ **Clausola Tipo: "Collegio Consultivo Tecnico"**

Le parti si danno atto che il presente contratto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Collegio Consultivo Tecnico sarà composto da 3 membri e sarà costituito entro i 10 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale di consegna/avvio [Se si opta per un CCT composto da 5 membri, dovrà essere indicata la specifica motivazione]. Le parti provvederanno alla nomina, ciascuna, del proprio componente; e questi ultimi, nell'ottica di una reciproca collaborazione, provvederanno alla scelta del terzo componente che assumerà la funzione di Presidente del CCT.

Il CCT svolgerà le sue funzioni secondo quanto disposto dalla legge e dal *"Regolamento ETRA S.p.A. per la costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico"* allegato al presente CSA di cui è parte integrante.

Le parti sono libere nella scelta del proprio componente/i che, in ogni caso, dovranno essere dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera ed essere scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti e non soggetti a cause di incompatibilità. La Stazione Appaltante, successivamente alla stipula del contratto, avvia il processo di designazione del CCT con apposito invito, trasmesso a mezzo PEC all'appaltatore, a provvedere alla designazione del proprio componente. L'Appaltatore formalizza la designazione del proprio componente a mezzo pec, cui deve allegare la formale accettazione dell'incarico provvista di: i) un c.v. aggiornato del membro designato che comprovi la sussistenza dei suddetti requisiti professionali; ii) l'impegno scritto, del componente designato, a svolgere l'incarico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento ETRA.

Entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di consegna/avvio dell'appalto, i componenti di parte dovranno comunicare il nominativo del Presidente del CCT, corredato di un c.v. aggiornato e della formale accettazione dell'incarico, delle regole di costituzione e funzionamento definite nel Regolamento ETRA e dei compensi ivi indicati.

In caso di disaccordo, e in ogni caso decorsi 10 giorni dalla data del verbale di consegna/avvio dell'appalto, la Stazione Appaltante richiede all'autorità pubblica *ex lege* competente di provvedere alla designazione del Presidente.

I compensi dei consulenti di parte sono a carico della parte di riferimento. I compensi del Presidente del CCT sono corrisposti – in egual misura

- il QE, alla voce “imprevisti” o comunque nelle “spese in diretta amministrazione”, sia integrato con una somma idonea a coprire i costi ed i compensi del CCT che sono a carico della S.A.
- (2) **Contestualmente** alla consegna degli elaborati progettuali alla competente Unità Organizzativa Approvvigionamenti (di seguito, la **U.O. APR**), il **RUP della fase di esecuzione** individua, mediante la consultazione e l'esame dei *curricula vitae* reperibili in rete e/o presso albi e/o elenchi pubblici, il nominativo da suggerire come Presidente del CCT, previo parere positivo del Dirigente dell'Area a cui l'appalto afferisce, all'Esperto di ETRA (come sotto definito), entro il termine di cui al punto (5) che segue.
 - (3) **Successivamente alla consegna degli elaborati progettuali**, la U.O. APR integra il disciplinare di gara con la stessa clausola inserita nel Capitolato Speciale, afferente alla costituzione ed al funzionamento del CCT.
 - (4) **Nei termini previsti dal Codice**, la U.O. APR dà comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti previsti dalla normativa, al **RUP della fase di esecuzione** e all'**Unità Organizzativa Legale Assicurazioni Protocollo** (di seguito, la U.O. LEG), chiedendo all'U.O. LEG di individuare il/i componente/i della S.A. (di seguito, l'**Esperto di ETRA**), selezionandolo/i tra i soggetti iscritti nell'apposito Albo degli Esperti costituito da ETRA e tenuto/gestito dalla U.O. LEG (di seguito, l'**Albo degli Esperti**), nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza.
 - (5) **Entro due giorni lavorativi dalla comunicazione sub (4)**, il **RUP della fase di esecuzione** indicherà alla U.O. LEG il nominativo da suggerire all'Esperto di ETRA come Presidente del CCT. In assenza di comunicazione, il nominativo, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, verrà individuato dall'Esperto di ETRA.
 - (6) Nell'ipotesi in cui nell'Albo degli Esperti non siano iscritti professionisti in possesso delle competenze necessarie per la tipologia dell'appalto, l'U.O. LEG ne darà comunicazione al **RUP della fase di esecuzione** che individuerà il/i componente/i della S.A. mediante indagine di mercato, tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3. In tal caso, fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.⁴
 - (7) **Entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione sub (4)**, la U.O. LEG: (i) individua il nominativo dell'Esperto di ETRA nell'Elenco degli Esperti e (ii) contatta l'Esperto di ETRA al fine di verificare la sua disponibilità ad accettare l'incarico e, in caso positivo (iii) acquisisce da tale professionista la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui al successivo art. 3, secondo il *format* di Dichiarazione allegato al presente Regolamento (la “*Autocertificazione del Consulente ETRA*”) (iv) suggerisce all'Esperto ETRA il nominativo del soggetto, indicato dal RUP, che l'Esperto medesimo potrà discrezionalmente proporre all'appaltatore per la funzione di Presidente del CCT (v) redige il contratto di incarico professionale, secondo il *format* allegato al presente Regolamento (il “*Contratto d'Incarico all'Esperto di ETRA*”), che sarà sottoscritto dal Dirigente dell'area aziendale a cui l'appalto afferisce e (vi) invia il contratto firmato all'Esperto di ETRA affinché sia dallo stesso controfirmato. Ove l'Esperto di ETRA non accetti l'incarico e/o verta in una causa di incompatibilità, la U.O. LEG ne darà pronta informativa al **RUP della fase di esecuzione** affinché si proceda alla individuazione di un altro professionista. In tale eventualità gli step 6 e 7 saranno ripetuti.
 - (8) **Nella medesima data e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione dell'accettazione del contratto sub (7)**, la U.O. LEG ne dà comunicazione al **RUP della fase di esecuzione**, allegando il contratto, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed il *curriculum vitae*;

– da entrambe le parti, previa sottoscrizione di un contratto d'incarico professionale che sarà conferito, congiuntamente, dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

Fermo restando il diritto dei componenti del CCT a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non potrà in ogni caso superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

Il CCT svolgerà le sue funzioni in conformità all'art. 215 e ss del Codice, all'allegato V.2 e al Regolamento ETRA.

Le Parti s'impegnano a rispettare i pareri e/o le pronunce che, in caso di controversie, saranno assunte dal CCT e si danno reciproco atto che tali pareri e/o pronunce **non avranno** la valenza di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c.

Il mancato rispetto dei pareri del CCT, da parte dell'Appaltatore, costituisce grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione del contratto ai sensi del Codice.

⁴ Possono essere nominati, ove in possesso dei necessari requisiti, membri del CCT anche dipendenti della Società purché essi abbiano (tra l'altro): (i) acquisito la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che, ove conforme a legge, è tenuta al tempestivo rilascio della stessa, nello spirito di istituzione del CCT; (ii) non ricadano in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

- (9) **Entro due giorni lavorativi dalla comunicazione sub (8), il RUP della fase di esecuzione** invia all'appaltatore una comunicazione redatta secondo il *format* allegato al presente Regolamento (la "*Comunicazione all'Appaltatore*"), con cui: (i) comunica il nominativo dell'Esperto di ETRA, e (ii) invita formalmente l'appaltatore a nominare, entro i successivi **sette giorni lavorativi**, il proprio componente di parte ed a comunicare tale nominativo alla S.A., accludendo anche la dichiarazione resa dallo stesso di insussistenza delle cause di incompatibilità e il *curriculum vitae*.
- (10) **Entro due giorni lavorativi dal riscontro dell'appaltatore di cui sub (9), il RUP della fase di esecuzione:** (i) verifica se il membro designato dall'appaltatore abbia reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo art. 3 e se dal *curriculum vitae* emerga il possesso dei requisiti professionali richiesti per legge chiedendo il supporto della U.O. LEG solo in caso di dubbio, e, in caso di *check* positivo (ii) chiede all'Esperto di Etra ed al membro designato dall'appaltatore di concordare la nomina del Presidente del CCT e di darne espressa comunicazione alla S.A. ed all'appaltatore medesimo, **entro i successivi dieci giorni e comunque entro la data di avvio dell'appalto**, utilizzando il *format* di richiesta allegato al presente Regolamento (la "*Richiesta di nomina del Presidente CCT*"). Alla comunicazione con cui i membri designati dalle parti indicheranno alla S.A. ed all'appaltatore il nominativo del Presidente del CCT, dovranno essere acclusi il *curriculum vitae* del Presidente CCT, la sua espressa accettazione dell'incarico e del Regolamento e dei compensi ivi indicati, con sottoscrizione dell'apposita dichiarazione in cui attesta anche l'insussistenza di cause di incompatibilità, redatta secondo il *format* allegato al presente Regolamento (la "*Autocertificazione del Presidente CCT*").
- (11) **Nella medesima data e comunque non oltre un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione sub (10), il RUP della fase di esecuzione** incarica la U.O. LEG di predisporre il contratto di incarico professionale al Presidente del CCT, redatto secondo il *format* allegato al presente Regolamento (il "*Contratto d'Incarico al Presidente CCT*"), che dovrà essere sottoscritto dal Presidente del CCT, dal Dirigente competente per la S.A. e dall'appaltatore entro 10 giorni dall'avvio dell'appalto.
- (12) **Qualora l'appaltatore non designi/comunichi il proprio membro del CCT e/o i membri nominati dalle parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente del CCT, risultante da apposito verbale, o sia superato il termine di dieci giorni dalla data di avvio dell'appalto, il RUP della fase di esecuzione** – con il supporto della U.O. LEG – provvede rispettivamente a: (i) richiedere la designazione del consulente di parte dell'appaltatore al presidente del Tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT (cfr. art. 2 dell'Allegato V.2), secondo il *format* allegato al presente Regolamento (la "*Richiesta di nomina in sostituzione del componente di parte*"); (ii) richiedere la designazione del Presidente del CCT al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale o, negli altri casi, al Presidente della regione o della città metropolitana per le opere di rispettivo interesse, all'uopo utilizzando il *format* allegato al presente Regolamento (la "*Richiesta di nomina in sostituzione del Presidente*").

In caso di sostituzione del Presidente del CCT o dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina innanzi indicate. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'articolo 810, commi 2 e 3, c.p.c.

Il CCT è **sciolto**, automaticamente, al **termine dell'esecuzione del contratto** oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta entro il Termine, il Dirigente aziendale dell'area a cui l'appalto afferisce – con il supporto della U.O. LEG – esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990.

3. REQUISITI E OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI. INCOMPATIBILITÀ, DECADENZE, DIMISSIONI E REVOCA

Le figure professionali componenti il CCT, scelte tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, devono essere dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, favorendo ove possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

In particolare, i componenti ed il Presidente del CCT:

- i. devono avere i requisiti indicati nell'art. 2 dell'Allegato V.2
- ii. non devono ricadere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2 dell'Allegato V.2;

- iii. non possono, a pena di decadenza, ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non possono svolgere più di 10 incarichi ogni due anni.
- iv. in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo;
- v. costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.
- vi. le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
- vii. i componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.
- viii. devono impegnarsi a rispettare la Normativa e le altre prescrizioni di legge relative al funzionamento del CCT, il presente Regolamento e l'accordo sottoscritto con le Parti.

4. INFORMAZIONI

Le parti, sin dal momento della costituzione del CCT, hanno il dovere di fornire al CCT medesimo le informazioni e le copie del contratto d'appalto, dei documenti di gara e di tutti i documenti ed informazioni necessari ed utili per lo svolgimento dell'incarico.

Il RUP garantisce che il personale tecnico impiegato nell'appalto (DL, CSE etc.) predisponga correttamente le istruttorie e supporti il CCT ogni qual volta si renda necessario.

Tutte le informazioni fornite al CCT durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

5. INSEDIAMENTO, ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CCT

5.1 Insediamento

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente del CCT senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione, il RUP dell'esecuzione convoca la prima riunione di insediamento [secondo il *format* allegato al presente Regolamento], in occasione della quale i componenti il CCT sottoscrivono un verbale [il cui *format* è allegato al presente Regolamento] attestante l'avvenuta costituzione del Collegio, alla presenza del Dirigente dell'area a cui l'appalto si riferisce e del legale rappresentante dell'appaltatore (di seguito, il **Verbale di Insediamento**).

Nel Verbale di Insediamento:

a) il Presidente del CCT ed i componenti di parte del CCT dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 3(ii), ove non attestato secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;

b) i legali rappresentanti delle parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, che le decisioni del CCT non avranno mai natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c.⁵;

c) tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento di riunioni e degli eventuali sopralluoghi;

c) si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalità di cui all'art. 7, degli oneri di funzionamento del CCT.

⁵ La volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT

5.2 Attivazione e Funzionamento del CCT

La domanda di attivazione del CCT, con l'esplicitazione del quesito, viene trasmessa dal **RUP della fase di esecuzione** o dal Legale Rappresentante dell'appaltatore, o da entrambi i predetti soggetti congiuntamente, a mezzo PEC a tutti i componenti del CCT e, per conoscenza, alla controparte contrattuale, unitamente a tutti i documenti necessari e ritenuti utili alla definizione della controversia. In particolare, ciascuna parte può fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte.

In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscrive riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal RUP della fase di esecuzione se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

Fermo quanto disposto nel verbale di insediamento, al CCT è consentito audire le parti informalmente o convocarle per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti medesime. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie per garantire l'effettività del contraddittorio.

Il CCT non può disporre consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, esso può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere o assumere la propria determinazione, ancorché non prodotta dalle parti.

Le determinazioni e i pareri del CCT sono adottate, con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti:

- (i) ove trattasi di un unico quesito formulato congiuntamente dalle parti, dalla data della comunicazione del quesito;
- (ii) ove trattasi di più quesiti sulla medesima questione formulati distintamente da ciascuna parte, dal momento in cui si è perfezionata la formulazione dell'ultimo quesito.

Le determinazioni e i pareri possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari e motivate esigenze istruttorie le determinazioni e i pareri possono essere adottati entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.

I termini predetti decorrono solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle Parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

Qualora tutta la documentazione inerente al contratto, incluse le eventuali modifiche e varianti intervenute durante il periodo di efficacia del contratto stesso, non sia stata messa a disposizione del CCT, il Dirigente dell'Area aziendale a cui l'appalto afferisce esercita, su richiesta del CCT, il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante.

Il Presidente del CCT informa le parti, il RUP e la commissione di collaudo in corso d'opera in merito ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonché a ogni altra attività di interesse espletata dal CCT.⁶

Il CCT, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, della segreteria tecnico-amministrativa della S.A. per le attività istruttorie e di supporto amministrativo.

6. PARERI E DETERMINAZIONI

6.1. Pareri e determinazioni obbligatorie

Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è **obbligatoria** l'acquisizione del **parere** (obbligatorio ma non vincolante) o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio.

Le determinazioni richieste concordemente dalle parti **NON** avranno mai natura di **lodo contrattuale** ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile e non è dunque preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.

L'acquisizione del **parere** è altresì obbligatoria nei casi di **risoluzione contrattuale**: se, per qualsiasi motivo, l'appalto non può procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto, la S.A. acquisisce il parere del CCT, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

Nel parere, il CCT valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Nel caso di **sospensione** dell'appalto, a causa di gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, **entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione** dei lavori oppure **della causa** che potrebbe determinarla, il CCT **accerta, tramite determinazione, l'esistenza di una causa tecnica** di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai capoversi che precedono, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla **risoluzione**, sulla **sospensione coattiva** o sulle **modalità di prosecuzione dei lavori**.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

⁶ Il direttore dei lavori riporta sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

6.2 Determinazioni facoltative

Anche quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico **NON** assumono mai natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile

In ogni caso, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.

Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale, anche se facoltative, sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile

6.3 Contenuto dei pareri e delle determinazioni

Con i pareri e le determinazioni, redatti per iscritto e sottoscritti dai componenti del CCT, il CCT medesimo deve pronunciarsi sui quesiti e le problematiche espresse dalle parti nel corso dell'eventuale contraddittorio, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte.

I pareri e le determinazioni devono contenere:

- l'indicazione del nome dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico;
- l'indicazione delle parti e delle figure collegate all'esecuzione del contratto consultate se necessario/opportuno (DL, RUP, CSE etc.);
- l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti;
- la data di presentazione scritta del quesito / problematica;
- l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- Il dispositivo chiaramente espresso così da essere immediatamente eseguibile;
- l'indicazione della sede della determinazione o del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
- la sottoscrizione di tutti i componenti del Collegio Consultivo Tecnico, con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
- la liquidazione delle spese e gli onorari del procedimento e la ripartizione di esse tra le parti con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal CCT.

Il CCT, in persona del Presidente, provvede alla trasmissione della determinazione o del parere alle Parti a mezzo PEC. È onere del Direttore dei Lavori riportare, sul Giornale dei Lavori, il dispositivo della determinazione così come esposto dal CCT o, in caso di parere, un estratto succinto del parere rilasciato.

7. COMPENSI

Fermo restando il diritto dei componenti del CCT a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del CCT non può superare:

- a) in caso di CCT composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
- b) in caso di CCT composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».

Il compenso complessivo spettante al CCT non può superare il triplo della parte fissa.

I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo.

Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge.

I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.

Ai componenti del CCT non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (c.d. tracciabilità dei flussi finanziari).

Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime Linee Guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

Ai sensi di quanto previsto da tali Linee Guida:

- Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito:
 - a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento, per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;
 - b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT;
- In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%;
- In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
- Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa, stabilito nel verbale di insediamento, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.
- Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.
- In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti punti ridotti del 20%.
- L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016.

- Al Presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.
- Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto secondo le seguenti modalità: Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa degli appalti PNRR, alla quarta riunione e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari, fermo restando che il compenso dovuto al componente del CCT scelto da ETRA e la parte di compenso dovuta da ETRA al Presidente del CCT saranno pagati entro 60 giorni dall'invio della relativa fattura ad opera dei citati professionisti, previamente controllata e vistata/autorizzata dal RUP.
- Per l'attività del CCT costituito in via facoltativa il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.
- Nel verbale di insediamento, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.
- In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

A maggior chiarimento, ove nel corso dell'appalto, il CCT:

- adottasse un solo atto, ad esso spetterà solo la Parte Fissa del compenso;
- adottasse più atti, ad esso spetterà la Parte Fissa per il primo parere o determina assunti, più la Parte Variabile per ciascuno dei pareri e/o determine assunti oltre al primo.

Per l'emissione di Pareri/Determinazioni espressi oltre il termine di 15 giorni dalla formulazione del quesito, o oltre il differente termine indicato nel quesito medesimi, si applicano le seguenti riduzioni:

- 10% Pareri/Determinazioni espressi oltre il 15°gg dalla data di presentazione della domanda se documentalmente istruita in modo completo ed esauriente o dal diverso termine motivatamente indicato dal CCT;
- 30% Pareri/Determinazioni espressi oltre il 30°gg dalla data di presentazione della domanda se documentalmente istruita in modo completo ed esauriente o dal diverso termine motivatamente indicato dal CCT.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti sulla medesima questione.

8. SEGRETERIA TECNICA

Alla segreteria tecnico-amministrativa, ove nominata per lavori di particolare complessiva, per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT. Il compenso della segreteria è liquidato a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del CCT.

9. ALLEGATI

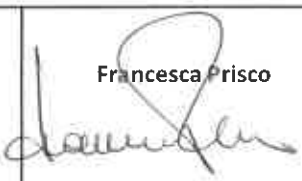
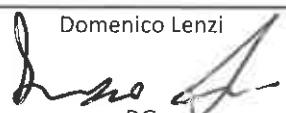
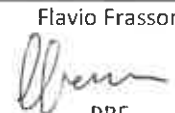
Sono allegati al presente Regolamento:

1. Linee Guida;
2. Draft della "Autocertificazione del Consulente ETRA";
3. Draft del "Contratto d'Incarico all'Esperto di ETRA";
4. Draft del "Comunicazione all'Appaltatore";
5. Draft della "Richiesta di nomina del Presidente CCT";

6. Draft della "Autocertificazione del Presidente CCT";
7. Draft del "Contratto d'Incarico al Presidente CCT";
8. Draft della "Richiesta di nomina in sostituzione del componente di parte";
9. Draft della "Richiesta di nomina in sostituzione del Presidente";
10. Draft di "Convocazione della prima riunione di insediamento";
11. Draft del "Verbale di insediamento".

10. RINVII

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto nel Codice e nelle Linee Guida, nonché nella ulteriore normativa *pro tempore* vigente.

2	16/01/2025	Nuova stesura – approvato dal CdG del 23/01/2025	 Francesca Prisco LEG	Domenico Lenzi  DG
				Flavio Frasson  PRE
Rev.	Data	Descrizione modifiche	Redazione	Approvazione